

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 903

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PRESTI, BRIENZA, FRIGERIO, MANIS,
BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI, BATTAGLIA e CUSIMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1994

Disciplina per il reclutamento del personale direttivo della scuola

ONOREVOLI SENATORI. - In coerenza con gli indirizzi programmatici del Governo e con gli orientamenti ormai consolidati in ordine allo snellimento e sveltimento delle procedure concorsuali per accedere ai ruoli dirigenti dello Stato, con il disegno di legge che qui si propone si ritiene di perseguire due precipui obiettivi:

a) disincagliare le procedure concorsuali da eccessive e frenanti pastoie burocratiche che, di fatto, ne impediscono il compiuto espletamento;

b) privilegiare i profili di accertata professionalità che, sola, può consentire il recupero di competenze collaudate nei settori della pubblica amministrazione.

Nell'ottica dell'autonomia, la proposta che si sottopone alla attenzione degli onorevoli colleghi si prefigge un ulteriore obiettivo: quello di stimolare e favorire, fin dal momento dell'accesso nei relativi ruoli, le capacità dirigenziali e manageriali dei nuovi, e da più parti auspicati, profili professionali per rilanciare l'attività della scuola al

centro come in periferia e così sottrarla alle superate e logore regole del cosiddetto centralismo burocratico.

Si tratta, in sintesi, di determinare anche in tale settore un nuovo corso che concretamente realizzi i nuovi profili professionali auspicati per la pubblica amministrazione ed, in tal guisa, abbandonare - sia consentita la breve notazione polemica - la vecchia pratica dei proclami di buona volontà cui immancabilmente seguiva quella della inattività e della paludosa inerzia.

Approvare il proposto «corso-concorso», ed attuarlo, significa infine potere efficacemente valutare sia la validità delle risorse formative, sia le capacità umane didattiche, manageriali e professionali di chi sarà chiamato a ricoprire ruoli e ad assumere responsabilità tanto importanti e delicate per la scuola e la società tutta. Si evidenzia, in conclusione, che il «corso-concorso» consente la realizzazione di un risparmio rispetto al costo dei concorsi tradizionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al ruolo del personale direttivo della scuola si accede mediante la frequenza obbligatoria di un corso biennale di formazione. Tali corsi sono organizzati, a livello regionale, dalle sovrintendenze scolastiche.

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina il piano di studio dei corsi di cui all'articolo 1, che dovrà tenere conto, oltre che delle discipline caratterizzanti l'istituto della presidenza, anche delle nuove realtà gestionali scaturenti dall'autonomia didattica e amministrativa delle istituzioni scolastiche.

Art. 3.

1. Al termine del corso di cui all'articolo 1, i partecipanti sono valutati da una commissione, composta dai docenti formatori con la partecipazione di un ispettore o di un provveditore agli studi, mediante un colloquio sulle discipline oggetto di studio.

Art. 4.

1. In base alla valutazione finale e ai titoli di servizio, è formulata una graduatoria nazionale permanente, da utilizzare fino ad esaurimento per l'immissione in ruolo.

Art. 5.

1. Al corso di formazione possono accedere, previo superamento di apposite prove selettive, le cui modalità di svolgimento

sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione che a tal fine si avvale di una commissione di studio all'uopo costituita, i docenti in possesso di laurea che abbiano maturato almeno cinque anni di ruolo, in numero doppio rispetto ai posti da coprire. A tale scopo sono predisposte, per ogni regione, graduatorie che tengano conto degli anni di servizio di ruolo, degli incarichi ricoperti, nonchè di titoli di studio e di cultura.

2. La commissione di studio di cui al comma 1 è composta da due dirigenti superiori appartenenti ai ruoli ministeriali, da due ispettori scolastici con almeno due anni di servizio, da due presidi di ruolo con almeno due anni di servizio, da sei professori universitari docenti di pedagogia, psicologia dell'età evolutiva, didattica, diritto costituzionale, diritto amministrativo, organizzazione aziendale e gestione d'impresa.

Art. 6.

1. Nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti i primi corsi di formazione, riservati a tutti i docenti che abbiano svolto, per almeno due anni, l'incarico di presidenza, valutati con ottimo. Tali anni sono considerati alla stregua di un anno di corso. A tal fine, per il suddetto personale il corso di formazione ha durata annuale.

2. Agli effetti di cui al comma 1, gli anni di servizio come docente e come preside incaricato sono valutabili solo se prestati nell'ordine e nel grado di scuola alla cui presidenza si intende accedere col concorso di cui al medesimo comma 1.

3. In base ai suddetti titoli è stilata una graduatoria da utilizzare ad esaurimento.